

**MOZIONE
N. 276**


**ELISKI. NUOVA DISCIPLINA PER
L'ATTIVITA' DI VOLO A MOTORE AI
FINI DELLA TUTELA AMBIENTALE.**

Presentata dai Consiglieri regionali:

*BERTOLA GIORGIO (primo firmatario), ANDRISSI GIANPAOLO,
BATZELLA STEFANIA, BONO DAVIDE, CAMPO MAURO WILLEM,
FREDIANI FRANCESCA, MIGHETTI PAOLO DOMENICO, VALETTI
FEDERICO*

Protocollo CR n. 13060

Presentato in data 02/04/2015



Al. Tsi. li

2.18.2 / 278 / 2015 x

15:05 02 APR 2015 A01000 000774

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

MOZIONE 276

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno

trattazione in Aula




trattazione in Commissione



OGGETTO: Eliski. Nuova disciplina per l'attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale.

Premesso che:

- la Convenzione delle Alpi, 7 novembre 1991, è entrata in vigore nel 1995 e riunisce i Paesi delle Alpi che condividono il territorio (Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia, Liechtenstein, Svizzera, cui poi si è aggiunto il Principato di Monaco) con la Comunità Europea. Essa ha enunciato una serie di principi che dovrebbero ispirare gli Stati aderenti nella loro azione locale "per la conservazione e la protezione delle Alpi" (art. 2 del testo);
- successivamente, sui principi della Convenzione, sono stati predisposti diversi protocolli, tra cui: **Protezione della natura e la tutela del paesaggio** (ratificato da tutti gli Stati tranne la Svizzera e la U.E.); **Turismo** (ratificato da tutti gli Stati tranne la Svizzera); **Trasporti** (ratificato da tutti gli Stati tranne la Svizzera ed il Principato di Monaco);
- all'interno di questi protocolli, sottoscritti dall'Italia, si legge che gli Stati "tengano conto delle esigenze di protezione della natura e di salvaguardia del paesaggio" e "si impegnino a promuovere, nella misura del possibile, solamente progetti che rispettino i paesaggi e siano compatibili con l'ambiente" (art. 6 - protocollo ambiente). Gli Stati "si impegnano a limitare al massimo e, ove sia il caso, a vietare, al di fuori degli aerodromi il deposito di aeromobili a fini sportivi." (art. 16 - protocollo turismo);
- inoltre viene stabilito che gli Stati debbano impegnarsi "a ridurre per quanto possibile l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo" e "si adoperano affinché venga limitato e, all'occorrenza vietato, il lancio da aeromobili" limitando altresì il traffico aereo non autorizzato nel tempo libero (art. 12 - protocollo trasporti);
- la legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica.", prescrive importanti norme al fine di salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio, quali ad esempio:
 - o l'art. 9. (Classificazione acustica) stabilisce la valutazione di impatto acustico per le aree sciistiche;



- l'art. 13 (Permesso di realizzazione delle piste) stabilisce che il rilascio del permesso di costruire è reso sulla base della contestuale valutazione degli aspetti urbanistici, programmatori, trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali, paesaggistici e valanghivi;
- l'art. 21 (Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento) stabilisce che la tecnica dell'innevamento programmato, e altre tecniche, debbano essere a basso impatto ambientale.

Considerato che:

- l'eliski, o eliski, è una pratica dello sci fuoripista e del freeride, nata recentemente che utilizza l'elicottero per la risalita in alta quota;
- solo nei primi mesi del 2015 sono avvenuti gravissimi incidenti dovuti alla pratica dell'eliski:
 - 20.01.2015 quattro snowboarder a Livigno vengono raggiunti da una valanga dopo essere stati trasportati in quota da un elicottero, uno muore qualche ora più tardi;
 - 8.02.2015 un elicottero cade in Valgrisenche dopo aver scaricato alcuni sciatori, che a loro volta provocano una valanga che li travolge;
 - 28.03.15 due morti ed un ferito (tra cui una guida alpina) a Cesana, a causa di una valanga. Erano saliti con l'eliski.
- sull'ultima vicenda il pm Raffaele Guariniello ha aperto un fascicolo per omicidio colposo;
- per il trasporto ed il divertimento in alta quota di poche persone, intere valli sono costrette a subire per molte ore il rumore di un elicottero. Per la fauna selvatica, specie nel periodo invernale, il rumore dell'elicottero può essere fatale. Infatti, l'apparizione dell'elicottero – spesso improvvisa – provoca la fuga precipitosa degli animali che, in preda al panico, percorrono grandi distanze con un elevato dispendio di energia;
- il rischio di causare distacchi di valanghe – e di rimanerne vittima – per chi è salito in cima ad una montagna a bordo di un elicottero è ben maggiore di quello cui va incontro chi sale con le pelli o le ciaspole e può rendersi conto delle condizioni di innevamento dei pendii.

Valutato che:

- la pratica dell'eliski non risulta normata a livello nazionale. Anche in Regione Piemonte manca una normativa in materia, creando di fatto un buco legislativo che consente carta bianca a questa pratica. Mentre, come evidenziato in premessa, gli sport invernali e gli impianti che permettono il loro svolgimento, sono soggetti a valutazioni e prescrizioni per la tutela ambientale e paesaggistica;
- la Regione Piemonte evidentemente ravvisa questa mancanza; infatti, il 16 gennaio 2015 ha inviato ai gestori una circolare con oggetto "attività di heliski su territori interessati da siti della rete Natura 2000". In essa confermano che questa pratica "oltre a comportare un pesante disturbo diretto per le specie animali a causa del sorvolo con numerosi passaggi quotidiani

(con impatto reiterato sull'area vasta e delocalizzato nelle piazzole di atterraggio), facilita e determina una maggiore presenza di sciatori in alta quota ed una conseguenteumentata pressione antropica.”;

- moltissime associazioni ambientaliste e sportive hanno dichiarato pubblicamente la propria contrarietà alla pratica dell'eliski, tra cui il C.A.I. (Club Alpino Italiano), Cipra Italia, ed illustri professori e profondi conoscitori della montagna come Francesco Pastorelli;
- il 27 gennaio 2015 è stata recapitata a Sergio Chiamparino una lettera aperta, di iniziativa dell'Avv. torinese Matteo Guadagnino e co-firmatata da 209 persone, per l'introduzione di norme regionali specifiche che proibiscano una volta per tutte, come nella vicina Francia e come nel Trentino Alto Adige, l'eliski in tutta la Regione.

Appreso che:

- molti Stati europei hanno vietato, o limitato, l'attività dell'eliski tra cui Francia, Germania, Liechtenstein, Austria, Solvenza, ed analoga iniziativa è stata presa anche in alcune regioni italiane: Val d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano, in cui il divieto esiste dal 1996;
- le società francesi, cui in patria l'attività è severamente vietata, offrono i loro servizi per depositare sciatori sui versanti piemontesi;
- oltre alla totale assenza di normativa, nella nostra Regione diventa persino difficile far rispettare quelle poche disposizioni che vietano i sorvoli su aree protette, tanto che il sito delle guide di Alagna arriva a pubblicizzare l'atterraggio all'interno del Parco Naturale Alta Val Sesia.

Il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale,

- *A disciplinare le attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale;*
- *All'interno di questa normativa:*
 - o *prevedere il divieto della pratica dell'eliski su tutto il territorio regionale;*
 - o *individuare i casi in cui è consentita l'attività di volo, ed esempio soccorso e manutenzione rifugi;*
 - o *prevedere adeguati controlli, soprattutto per quanto riguarda le aree protette ed i siti della Rete Natura 2000.*